

ALLEGATO "B"

al n. 18 rep.

al n. 14 racc.

**STATUTO**

**TITOLO I**

**Denominazione - Sede - Durata - Scopi**

**Articolo 1**

E' costituito tra tutti gli attori pubblici e privati della filiera della pesca e dell'agroalimentare, un Consorzio denominato "CONSORZIO SICILIANO PER LA VALORIZZAZIONE DEL PESCATO (CO.S.VA.P) - DISTRETTO DELLA PESCA E CRESCITA BLU".

Il CO.S.VA.P, organismo di diritto pubblico ai sensi della Direttiva UE 26/02/2014 n.24, a base consortile, opera con attività esterna senza scopo di lucro.

Il Consorzio potrà aderire ad enti ed organizzazioni che si prefiggono obiettivi di crescita e sviluppo economico e sociale, del territorio, della pesca, dei settori ad essa collegati, dei distretti industriali e/o produttivi e dei sistemi locali di sviluppo.

**Articolo 2**

Il Consorzio ha sede sociale ed amministrativa in Mazara del Vallo, all'indirizzo risultante da apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 ter disp. att. c.c.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque succursali, filiali, agenzie o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza, ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del comune sopra indicato; spetta invece ai soci deliberare l'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in comune diverso da quello sopra indicato sia in Italia che all'Estero.

**Articolo 3**

La durata del Consorzio è fissata fino al 31/12/2050 (trentuno dicembre del duemilacinquanta) e potrà essere prorogata da una deliberazione assembleare.

**Articolo 4**

Il Consorzio, senza fini di lucro, istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale, nonché nell'interesse dei produttori, trasformatori, distributori, dei consumatori e di tutte le altre categorie economico-produttive appartenenti alla filiera del mare e dell'agroalimentare, si prefigge lo scopo di tutelare, valorizzare e razionalizzare le produzioni ittiche, nonché di sviluppare i sistemi locali di imprese ed in particolare la realizzazione e la gestione del Distretto della Pesca e Crescita Blu e di favorirne i processi di internazionalizzazione.

Potrà altresì promuovere, coordinare e gestire organismi nazionali ed internazionali, fondazioni aventi come scopo la coesione, animazione, promozione di politiche Europee per lo



sviluppo nell'area del Mediterraneo ed oltre.

Il Consorzio provvederà altresì a promuovere le iniziative intese a:

1. Elevare il grado di integrazione produttiva e di servizio dei consorziati;
2. Realizzare progetti volti alla razionalizzazione e riduzione dei costi di produzione, delle imprese consorziate e favorendo la gestione coordinata degli approvvigionamenti, della produzione del magazzino, delle politiche di vendite e la gestione consortile delle scorte, favorendo operazioni di import-export, servendosi anche di strutture in Italia ed all'estero, promuovendo e/o partecipando a società allo scopo costituite;
3. Ricercare nuove opportunità relative alla filiera della pesca e dell'agroalimentare, sviluppando apposite convenzioni ed accordi con Paesi stranieri;
4. Tutelare gli interessi dei consorziati sul piano economico, finanziario e creditizio, legale, tributario e sindacale;
5. Promuovere la prevenzione, la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro in tutte le sue forme anche attraverso convenzioni con enti e professionisti;
6. Promuovere e favorire progetti di ricerca scientifica e tecnologica tendenti al perfezionamento ed al miglioramento delle produzioni ittiche, anche per quanto attiene i processi innovativi di lavorazione e commercializzazione; a tal fine potrà promuovere e gestire laboratori di certificazione e prova, incubatori di impresa, distretti tecnologici, Università, centri di ricerca legati al mare;
7. Distinguere la produzione ed i servizi dei Soci aderenti con marchi a garanzia delle caratteristiche di qualità, igienicità e provenienza delle produzioni e dei servizi forniti dai consorziati. Il rilascio dei marchi in uso al consorzio saranno regolati secondo quanto previsto dai Regolamenti e Disciplinari di cui si doterà il consorzio nel rispetto della normativa Regionale, Nazionale e Comunitaria vigente;
8. Esercitare un'attività di vigilanza nella produzione e nel commercio, unitamente agli Organi preposti, al fine di impedire e reprimere frodi, abusi ed irregolarità ai danni dei consorziati e dei consumatori;
9. Promuovere, favorire ed attuare iniziative volte al sostegno dello sviluppo socio-economico e territoriale ed alla valorizzazione delle realtà economiche locali e dei prodotti tipici, agroalimentari, artigianali ed industriali, ed in particolare mediante la partecipazione a fiere e mercati e con i più ampi mezzi di diffusione e l'attuazione di accordi interprofessionali, nonché a tutela della loro qualità ed igienicità;
10. Offrire orientamento e formazione professionale, assistenza tecnica, commerciale, impiantistica con l'ausilio di Enti deputati a ricerche ed analisi di laboratorio, ad inda-

gini statistiche, a studi specifici (amministrativi, contabili, fiscali) per una migliore conoscenza della problematica del settore, avviando altresì attività di formazione professionale, orientamento ed informazione, anche in forma occasionale, avvalendosi anche di sedi operative direzionali proprie e/o di terzi.

11. Favorire l'innovazione e l'internazionalizzazione delle imprese;

12. Promuovere la diffusione internazionale dei prodotti e dei servizi delle piccole e medie imprese nonché il supporto alla loro presenza nei mercati esteri anche attraverso la collaborazione ed il partenariato con imprese estere. Funzionali al raggiungimento dell'oggetto sono comprese a titolo esemplificativo e non esaustivo le attività relative all'informazione specialistica per l'internazionalizzazione, alla qualità, alla tutela dell'innovazione dei prodotti e dei servizi commercializzati nei mercati esteri, anche attraverso marchi in contitolarità o collettivi, all'esportazione dei prodotti/servizi delle imprese consorziate e le attività promozionali necessarie a realizzarla.

13. Gestire l'attività di centri servizi, anche in convenzione, per le imprese e gli enti pubblici e privati (elaborazione dati, servizi contabili, fiscali, finanziari, legale e tecnici); erogare servizi di assistenza e consulenza tecnica-scientifica, economica-finanziaria, formazione, addestramento e favorendo la stipula di convenzioni e la creazione di eventuali joint-venture; svolgere attività di incubatrice di impresa ed assistenza alle stesse nella fase di start-up, compresa l'attuazione di tirocini e stage in Italia e all'Estero.

14. Per il raggiungimento dell'oggetto sociale, il Consorzio potrà svolgere, inoltre, tutte le operazioni e le attività economiche, commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, connesse con la realizzazione degli scopi sociali.

Il Consorzio, per il conseguimento degli stessi, potrà realizzare la propria attività in forma diretta o stipulare convenzioni con professionisti, società specializzate, Istituti di credito, Enti e Associazioni e potrà anche partecipare ad altre imprese o società aventi oggetto affine o connesso al proprio.

## **TITOLO II**

### **Soci**

#### **Articolo 5**

Possono essere Soci del Consorzio:

Piccole e medie Imprese, costituite sotto forma di Ditte Individuali o Societarie, Associazioni di categoria, Enti Pubblici e Privati, Camera di Commercio, altri organismi di diritto pubblico.

A titolo indicativo vengono elencati i seguenti soggetti:

- armatori singoli od associati, cooperative di pesca, risto-



ratori, operatori dell'industria di trasformazione e del commercio di prodotti ittici in genere;

- Enti Pubblici e Privati, organismi di diritto pubblico, Associazioni di Categoria, Istituzioni bancarie e Finanziarie, Istituti di Ricerca, Università (secondo le previsioni normative di cui all'articolo 27 L.317/1991 nonché del DPR 382/1980 Articolo 91 Bis la cui partecipazione è rappresentata da esclusivo apporto di prestazione di opera scientifica, con esclusione di eventuali obblighi di versamento di contributi in denaro);

- operatori nel settore dell'acquacoltura, della cantieristica, nei servizi tecnici ed amministrativi e di tutte le attività complementari e di ausilio alla pesca e all'agroalimentare;

- altri soggetti la cui attività sia compatibile con quella del Consorzio e che si impegnino a sostenere gli scopi e a dividerne le finalità.

E' prevista la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo. Tutti i consorziati hanno uguali diritti verso il Consorzio e possono essere eletti a tutte le cariche sociali.

#### **Articolo 6**

La domanda di adesione dei Soci, deve essere presentata al Consiglio di Amministrazione, e deve contenere le generalità, domicilio o sede, nonché l'attività svolta. La domanda dovrà contenere altresì espressa condivisione delle finalità che il Consorzio si propone, dichiarazione della piena conoscenza delle norme di cui al presente statuto nonché quella degli eventuali regolamenti, e l'accettazione delle deliberazioni già adottate dagli organi sociali.

#### **Articolo 7**

Sulle domande di adesione decide il Consiglio di Amministrazione previa facoltà di richiedere documentazione aggiuntiva. Il richiedente ammesso viene iscritto nel libro soci previo versamento della quota di iscrizione e di quella annuale.

#### **Articolo 8**

Ogni consorziato, per consapevole accettazione, assume l'obbligo di osservare lo Statuto e i Regolamenti Sociali e si impegna in particolare a:

- Osservare le decisioni degli organi del Consorzio rispondendo di eventuali danni morali o materiali causati al Consorzio stesso;

- Partecipare alle attività ed alle iniziative sociali, nonché all'adempimento degli impegni assunti dal Consorzio nell'interesse comune;

- Versare le quote sottoscritte entro i limiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;

- Versare le quote annuali dovute a copertura delle spese istituzionali del Consorzio;

- Contribuire alle necessità economiche del Consorzio;
- Collaborare per la realizzazione degli scopi sociali;
- Comunicare tempestivamente al Consorzio, nelle forme ritenute più idonee, tutte le variazioni che intervengono nelle proprie strutture, comprese le eventuali variazioni della forma sociale, della sede legale e dei legali rappresentanti;
- Fornire notizie sulla propria attività, nonché eventuali documentazioni che verranno richieste dagli organi del Consorzio.

Il Consorzio può utilizzare le notizie che provengono dai soci solo per il perseguimento degli scopi sociali e può renderle pubbliche solo previo consenso degli interessati.

I consorziati hanno diritto di ottenere, dietro specifica richiesta, tutte le notizie inerenti lo svolgimento delle attività del Consorzio.

#### Articolo 9

L'iscrizione nel libro dei Soci al Consorzio dà diritto ai consorziati produttori e trasformatori di ottenere:

a) L'autorizzazione ad usare i marchi consortili di genuinità, igienicità e provenienza per le lavorazioni di prodotti ittici mediterranei e di qualità. Detti marchi verranno utilizzati, con modalità indicate in appositi regolamenti, ed in base alle condizioni particolari e generali riportate nei singoli atti di autorizzazione all'uso dei marchi che il Consorzio stipulerà con ciascun Socio produttore o trasformatore.

b) L'assistenza del Consorzio ed i vantaggi previsti dal presente Statuto.

#### Articolo 10

Il Socio deve versare, oltre l'importo della quota di ammissione, la quota annuale dovuta che sarà fissata dal Consiglio di Amministrazione per ciascun esercizio sociale.

#### Articolo 11 - Recesso - Esclusione - Altre cause di cessazione del vincolo societario

La qualità di socio si perde per recesso, decadenza ed esclusione. La decadenza è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del Socio:

- Che abbia perduto i requisiti statutari;
- Che non abbia eseguito il pagamento delle quote associative e/o annuali per tre esercizi consecutivi.

Non è consentita la trasmissibilità della quota o contributo associativo, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, fermo restando il rispetto dei requisiti, e la rivalutabilità della stessa.

La decadenza è deliberata dopo che siano trascorsi inutilmente trenta giorni dalla diffida inviata dagli Amministratori, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. L'esclusione può essere comminata al Socio che abbia commesso infrazioni allo Statuto, ai regolamenti e ai disciplinari o che comunque abbia agito in maniera di arrecare danno al Con-



sorzio.

#### **Articolo 12**

La perdita della qualità di Socio non comporta alcun diritto alla restituzione delle somme a qualunque titolo versate.

### **TITOLO III**

#### **Patrimonio sociale - Amministrazione - Esercizio sociale - Bilancio**

#### **Articolo 13**

Il patrimonio del Consorzio è costituito:

- a) dal fondo consortile formato dalle quote associative da versare, una tantum, all'atto dell'adesione, nella misura che sarà stabilita dal Consiglio d'Amministrazione come previsto dall' art. 10;
- b) dalle riserve ordinarie costituite con la parte di avanzi di gestione non destinati diversamente;
- c) dalle riserve straordinarie costituite a copertura di particolari od eventuali rischi;
- d) da eventuali altri proventi e contributi.

Per far fronte a tutte le spese di funzionamento e per il conseguimento dello scopo consortile, i consorziati sono tenuti a versare annualmente, un contributo associativo, come previsto dall'art.10 determinato dal Consiglio di Amministrazione per quanto attiene l'importo.

Questo potrà deliberare eventuali contributi straordinari a carico dei consorziati da versare in occasione di particolari eventi o iniziative.

#### **Articolo 14 - Finanziamento dell'attività**

L'attività del Consorzio è finanziata mediante:

- a) contributi e/o finanziamenti concessi per la maggior parte dallo Stato, dalle autorità regionali o locali o da altri organismi di diritto pubblico, altri soggetti pubblici, privati, e da altri consorziati;
- b) le quote annuali;
- c) altri eventuali contributi obbligatori dei soci;
- d) altre entrate straordinarie derivanti da iniziative proprie del Consorzio.

Il programma delle attività, il relativo quadro economico-finanziario dovrà essere coperto da finanziamenti da parte dello Stato, delle autorità regionali o locali o di altri organismi di diritto pubblico e dai contributi dei consorziati, e dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea, fermo restando il concorso delle ulteriori fonti di cui al superiore primo comma.

I contributi, determinati per il sostentamento delle attività, per la copertura delle spese, del disavanzo di amministrazione e della perdita d'esercizio, saranno coperti da tutti i consorziati, anche se assenti, astenuti o dissenzienti; è tuttavia fatto salvo il disposto dell'art.2615 C.C. comma secondo.

#### **Articolo 15**



L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ciascun anno.

Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio consuntivo. Il bilancio verrà approvato entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio approvato dal Consiglio di Amministrazione sarà sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei soci, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

#### **Articolo 16**

Gli eventuali avanzi di gestione vanno ad incrementare il fondo consortile e dovranno essere utilizzati per il conseguimento dei fini istituzionali del Consorzio e delle attività ad essi direttamente connessi.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

#### **TITOLO IV**

#### **Organi del Consorzio**

#### **Articolo 17**

Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea generale dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio Sindacale;
- d) l'Osservatorio della Pesca del Mediterraneo

#### **Articolo 18 - Assemblea Generale dei soci**

L'Assemblea generale è composta da tutti i soci regolarmente iscritti, ed è convocata dal Presidente del Consiglio di amministrazione, o dal Vice Presidente in caso di assenza o impedimento del Presidente, mediante avvisi da portare a conoscenza dei Soci con ogni mezzo che garantisca prova dell'avvenuto ricevimento, almeno dieci giorni prima della data fissata, con la specificazione degli argomenti da trattare e l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, nonché della data dell'eventuale seconda convocazione che non potrà essere tenuta prima del giorno successivo a quello stabilito per la prima. L'Assemblea, in assenza di tali formalità è tuttavia valida qualora siano presenti o rappresentati tutti i Soci, tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;

#### **Articolo 19**

-L'Assemblea si riunisce in via ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria si tiene almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e quante altre volte il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno e tutte le volte che la maggioranza dei consiglieri di amministrazione lo richieda per iscritto, con l'indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale, o da tanti Soci che rappresentino almeno un terzo de-



CO CATERINA

gli associati.

In quest'ultimo caso se gli Amministratori ed in loro vece i Sindaci non provvedono, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale di Marsala.

È di competenza dell'Assemblea ordinaria:

- a) L'approvazione del Bilancio annuale;
- b) L'elezione degli Amministratori e dei Sindaci;
- c) L'approvazione di regolamenti interni;
- d) la trattazione di tutte le questioni attinenti alla gestione sociale riservata alla sua competenza dalla legge, dal presente Statuto e sottoposta al suo esame dagli Amministratori;
- e) la determinazione di eventuali compensi agli Amministratori e Sindaci, a norma dei successivi articoli.

#### **Articolo 20**

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque ne sia l'oggetto, in prima convocazione, quando sia presente almeno la maggioranza dei soci, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei Soci presenti o rappresentati dall'adunanza aventi diritto di voto.

#### **Articolo 21**

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero su richiesta di almeno il cinquanta più uno per cento dei Soci.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo dello Statuto sociale, sulla proroga della durata del Consorzio, sul cambiamento dell'oggetto sociale, e della sede sociale fuori dall'ambito del territorio comunale, e sullo scioglimento anticipato del Consorzio, sulla nomina e poteri dei liquidatori.

L'Assemblea straordinaria, in prima convocazione delibera con la presenza di almeno tre quinti dei Soci e con voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, delibera con la presenza di almeno un terzo dei Soci presenti o rappresentati e con voto favorevole della maggioranza degli stessi.

In caso di modifica dello statuto e/o dell'oggetto sociale, i Soci dissenzienti hanno diritto di recedere; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata a mezzo lettera raccomandata da inviarsi al Consiglio di Amministrazione non oltre dieci giorni da quello in cui si è tenuta l'Assemblea dei Soci.

#### **Articolo 22**

Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il numero delle quote da lui sottoscritte, ed ha il diritto al voto sempre che sia iscritto nel libro dei Soci ed in regola con il versamento delle quote come previsto dall'art. 10 dello Statuto. In caso di malattia od altro legittimo impedimento, il Socio

assente può farsi rappresentare nelle Assemblee da un suo delegato o da altro Socio mediante delega scritta. Ogni mandatario non può rappresentare più di due Soci.

#### **Articolo 23**

La presidenza dell'Assemblea spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, al Vice-presidente, e nel caso fossero entrambi assenti l'Assemblea può nominarne uno, scegliendolo tra i Soci.

Il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario, anche fra i non Soci: le deliberazioni devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, ovvero dal Notaio, se è stata richiesta la sua presenza.

#### **Articolo 24**

Le deliberazioni delle Assemblee sono vincolanti per tutti i Soci, anche per quelli non intervenuti oppure dissenzienti, purché adottate in conformità delle leggi e delle norme statutarie.

È ammessa la possibilità per i partecipanti all'Assemblea di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo (audio video o teleconferenza). In tal caso tutti i partecipanti debbono poter essere identificati e debbono essere, comunque, assicurate a ciascuno di essi la possibilità di intervenire ed esprimere il proprio avviso in tempo reale nonché la ricezione, trasmissione e visione della documentazione non conosciuta in precedenza; deve essere, altresì, assicurata la contestualità dell'esame, degli interventi e della deliberazione. I soci collegati a distanza devono poter disporre della medesima documentazione distribuita ai presenti nel luogo dove si tiene la riunione. L'Assemblea dei Soci si considera avvenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario che devono ivi operare congiuntamente.

#### **Articolo 25 - Organo Di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione, eletto dall'Assemblea dei Soci, è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri.

La maggioranza dei componenti deve essere eletta tra i rappresentanti delle imprese.

La perdita della qualità di socio del consigliere eletto comporta la decadenza automatica dal Consiglio di Amministrazione.

#### **Articolo 26**

Il Consiglio di Amministrazione, sin dalla prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente ed il vice-Presidente a maggioranza di voti.

Gli Amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

#### **Articolo 27**

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce, quando lo reputi necessario, oppure

dietro domanda motivata di almeno tre Consiglieri o dal Collegio Sindacale. La convocazione è fatta almeno cinque giorni prima dell'adunanza con ogni mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.

Le adunanze sono tuttavia valide, in assenza di tali formalità, qualora siano presenti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci.

Le adunanze si ritengono legali quando vi intervenga la maggioranza dei membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri presenti e le votazioni sono segrete, quando ciò sia richiesto dalla maggioranza dei Consiglieri, oppure si tratti di questioni e di affari in cui taluni dei componenti del Consiglio e dei Sindaci abbiano interesse diretto.

Il Consigliere ed il Sindaco personalmente interessato nelle questioni che si discutono devono astenersi dal voto. A parità di voto, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente, nelle votazioni segrete la parità comporta la reiezione della proposta.

Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa con parere consultivo il Direttore, se nominato.

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, manchi a più di tre sedute consecutive è considerato dimissionario.

E' ammessa la possibilità per i partecipanti al Consiglio di Amministrazione di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo (video o teleconferenza).

In tal caso tutti i partecipanti debbono poter essere identificati e debbono essere, comunque, assicurate a ciascuno di essi la possibilità di intervenire ed esprimere il proprio avviso in tempo reale nonché la ricezione, trasmissione e visione della documentazione non conosciuta in precedenza; deve essere, altresì, assicurata la contestualità dell'esame, degli interventi e della deliberazione.

I consiglieri ed i Sindaci collegati a distanza devono poter disporre della medesima documentazione distribuita ai presenti nel luogo dove si tiene la riunione.

La riunione del Consiglio di Amministrazione si considera avvenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario che devono ivi operare congiuntamente.

#### Articolo 28

Se nel corso dell'esercizio sociale vengono a mancare uno o più consiglieri eletti dall'Assemblea, devono essere sostituiti dal Consiglio di Amministrazione.

Tale delibera viene sottoposta a ratifica da parte dell'Assemblea dei Soci.

I Consiglieri così nominati restano in carica sino alla scadenza naturale del mandato degli altri Consiglieri.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda

TEDESCO CATERINA

alla sostituzione dei mancanti.

Gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica, all'atto della loro nomina.


#### **Articolo 29 - Poteri dell'Organo di Amministrazione**

Al Consiglio di Amministrazione spetta:

- a) curare l'esecuzione di tutti i deliberati dell'Assemblea;
- b) redigere i bilanci del Consorzio;
- c) redigere ed approvare i regolamenti interni, nonché i disciplinari e le convenzioni per il rilascio e l'uso dei marchi, da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea;
- d) contrarre prestiti, aprire e chiudere conti correnti con privati ed istituti di credito;
- e) assumere e licenziare operai ed impiegati, fissarne le retribuzioni e le mansioni;
- f) instaurare rapporti di collaborazione con collaboratori, nominare consulenti, fissando retribuzioni e compensi;
- g) deliberare sulla locazione di immobili e sull'acquisto di macchinari, strumenti, attrezzi, mezzi d'opera e quanto altro occorrente per il conseguimento degli scopi sociali;
- h) deliberare sull'assegnazione di borse di studio e contributi ad Enti, associazioni o persone per il raggiungimento degli scopi sociali;
- i) organizzare i servizi ispettivi e di vigilanza;
- j) deliberare sulla nomina di procuratori ad lites e ad negotia;
- k) costituire comitati tecnici, chiamandone a far parte anche estranei stabilendone la composizione e le attribuzioni, nonché gli eventuali compensi;
- l) deliberare l'adesione del Consorzio ad Organizzazioni consortili, similari od associazioni a carattere nazionale o comunitario;
- m) deliberare circa l'ammissione, il recesso la decadenza e l'esclusione dei Soci;
- n) vigilare sulla tenuta dei libri sociali obbligatori e di quelli sussidiari della contabilità;
- o) fare quanto altro ad esso demandato per legge e che non sia espressamente, per disposizione di legge o del presente Statuto, riservato all'Assemblea;
- p) nominare il Direttore ed il personale del Consorzio;
- q) regolamentare il funzionamento dell'Osservatorio della Pesca del Mediterraneo e nominare i componenti.

#### **Articolo 30**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta legalmente il Consorzio in tutti gli affari, pratiche e vertenze di qualsiasi genere presso ogni Autorità, Ente o persona, con facoltà di transigere e conciliare, anche in materia di imposte e tasse, di rilasciare quietanze liberatorie anche ad Enti pubblici e di provvedere a quanto altro occorre per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.



Il Presidente propone al Consiglio di amministrazione il Coordinatore ed i componenti dell'Osservatorio della Pesca del Mediterraneo, scelti fra soggetti qualificati, esperti, rappresentanti delle Istituzioni pubbliche, scientifiche, militari, del mondo imprenditoriale e sindacale, italiani e stranieri.

I Componenti dei C.d.A. sono membri di diritto dell'Osservatorio.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice-Presidente.

#### **Articolo 31 - Collegio Sindacale**

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea; più della metà dei membri è designata dallo Stato, da autorità regionali o locali o da altri organismi di diritto pubblico.

La retribuzione del collegio sindacale deve essere fissata contestualmente alla nomina per tutta la durata della carica. I sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

#### **Articolo 32**

Il Collegio Sindacale svolge la funzione di vigilanza e controllo dell'amministrazione del Consorzio, deve vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

I Sindaci devono anche:

- a) accertare che la valutazione del patrimonio sociale venga fatta con l'osservanza delle norme di legge;
- b) accertare, almeno ogni tre mesi, la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà del Consorzio, nonché quelli ricevuti in pegno, cauzione o custodia;
- c) verbalizzare gli accertamenti fatti, anche individualmente;
- d) intervenire alle adunanze delle Assemblee e del Consiglio di Amministrazione;
- e) convocare l'Assemblea qualora non vi provvedano gli Amministratori.

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.

I Sindaci hanno tutti gli altri doveri e compiti stabiliti dalla legge.

I Sindaci che non assistono, senza giustificato motivo, alle Assemblee o durante un esercizio sociale a due adunanze del Consiglio di Amministrazione, decadono dal loro ufficio.

#### **Articolo 33 - L'Osservatorio della pesca del Mediterraneo**

L'Osservatorio della pesca del Mediterraneo disciplinato da apposito regolamento ha il fine di attivare studi in materia di innovazione, internazionalizzazione, mercato, finanza di distretto e dell'ambiente marino a supporto del sistema delle imprese della filiera ittica e dell'Amministrazione regionale. L'Osservatorio redige il Rapporto annuale della pesca

REGIO  
CATANIA DI

e dell'acquacoltura.

**Articolo 34**

È fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente o associazione con finalità analoghe, o ai fini di pubblica utilità, salva diversa destinazione imposta dalla legge.


**Articolo 35**

Per tutto quanto non è disposto dall'atto costitutivo e dal presente Statuto, valgono le disposizioni legislative sui Consorzi.

F/to: Giovanni Tumbiolo - Caterina Pozzecco notaio.



*Caterina Pozzecco*  
 *Notaio*



VALLO \*

CCO WATER

